

CAMERA DEI DEPUTATI

358.

Lunedì 5 agosto 2024

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Lavoro pubblico e privato (XI)

COMUNICATO

BOZZA NON CORRETTA

SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del presidente [Walter RIZZETTO](#).***La seduta comincia alle 13.****DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.****C. 2002 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, consta di 22 articoli, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, osserva che l'articolo 1 autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

L'articolo 2 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

L'articolo 2-*bis* prevede che per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

L'articolo 2-*ter* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, da corrispondersi per tredici mensilità, con distinzione nell'ammontare per le diverse aree funzionari, assistenti e operatori.

L'articolo 2-*quater* prevede che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli Istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2-*quinqies* prevede che, fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente ai rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario

nazionale, ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle predette procedure concorsuali, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari.

L'articolo 3 autorizza lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 volte a ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio. La relazione illustrativa specifica che l'abbreviamento della durata dei corsi si rende «necessaria per permettere all'Amministrazione, stante le attuali capacità ricettive delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, di poter organizzare annualmente un corso di formazione in più e dunque recuperare il *gap* assunzionale connesso alle dilazioni degli iter concorsuali conseguenziali alla situazione pandemica che ha interessato l'intera nazione a partire dall'anno 2020.».

L'articolo 4-*bis* prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria – che resta in carica fino al 31 dicembre 2025 – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina.

L'articolo 5 modifica la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute, mentre l'articolo 6-*bis* reca disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti.

L'articolo 7 preclude l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. Per l'iscrizione nell'elenco le strutture residenziali devono garantire, oltre a una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Si ampliano inoltre le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle comunità terapeutiche pubbliche o private accreditate.

L'articolo 9 introduce nel codice penale il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

L'articolo 10 reca misure per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché in materia di squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra.

L'articolo 10-*bis*, intervenendo sulla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale dei detenuti, prevede la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

L'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia. I relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti.

L'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 13 reca una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo.

L'articolo 14 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 4-*bis*, 6-*bis* e 8.

L'articolo 15 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

[Arturo SCOTTO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame, che definisce l'ennesima occasione sprecata, non affronti efficacemente l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, limitandosi a prevedere norme di carattere propagandistico e di valenza repressiva. Fa notare che tale decreto-legge, dalla sua entrata in vigore, non ha fatto registrare alcuna inversione di tendenza in materia di potenziamento degli organici degli istituti penitenziari e stato dell'edilizia carceraria, risultando la condizione dei detenuti sempre più inaccettabile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.